

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 78

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PLANGGER, ALFREIDER, GEBHARD, SCHULLIAN

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a introdurre nel nostro ordinamento l'elettorato attivo per i giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, in occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Lo spunto da cui trae origine la presente proposta di legge proviene dalla legge costituzionale federale austriaca, che prevede l'abbassamento dell'età per l'elettorato attivo a sedici anni. In virtù di tale legge tutti i cittadini austriaci che il giorno delle consultazioni elettorali e referendarie di ogni tipo hanno compiuto il sedicesimo anno di età possono esercitare il proprio diritto di voto, a con-

dizione che tale legge sia recepita nelle singole leggi elettorali che disciplinano le varie consultazioni.

Per l'Italia la presente proposta di legge introduce l'abbassamento dell'età a sedici anni in occasione di elezioni regionali o amministrative, quale strumento per avvicinare i giovani alla politica e per responsabilizzarli attraverso la concessione del diritto di voto per l'elezione dei candidati a loro più vicini, anche in risposta alla generale disaffezione alla politica che è stata registrata negli ultimi anni e in particolare nelle consultazioni politiche.

Per gli scopi indicati, la presente proposta di legge introduce alcune modifiche

al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. In particolare, si introduce l'articolo 1-*bis*, che stabilisce l'elettorato attivo a sedici anni per tutti i cittadini italiani che hanno i requisiti per votare in occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

L'articolo 2 apporta alcune conseguenti modifiche al citato testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967. In particolare, la modifica all'articolo 7 comporta l'iscrizione nelle liste elettorali, in occasione delle revisioni semestrali previste dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno, anche di coloro che compiono il sedicesimo anno di età.

La proposta di legge in oggetto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per cui non è stata prevista un'apposita norma di copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 1 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis.* — 1. In occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, sono elettori tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non si trovano in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2 ».

ART. 2.

1. Agli articoli 7, primo comma, 8, primo comma, lettere *a)* e *b)*, e 10, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: « diciottesimo anno di età » sono inserite le seguenti: « , ovvero il sedicesimo anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, ».

2. All'articolo 32, primo comma, numero 5), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dopo le parole: « dal compimento del 18° anno di età » sono inserite le seguenti: « , ovvero del 16° anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, ».

3. All'articolo 33, primo comma del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: « diciottesimo anno di età » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero il sedicesimo anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ».

€ 1,00



17PDL0029230